



Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015
RG n.

N. R.G.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

con il
patrocinio dell'avv. BOGGIANI RITA e dell'avv. GRASSELLI FRANCO MARIA
(GRSFNC54E29H223L) ; , elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI 38 42124 REGGIO
EMILIA presso il difensore avv. BOGGIANI RITA

con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI
FRANCO MARIA e dell'avv. BOGGIANI RITA (BGGRTI66C47G782N) VIA F.LLI CERVI 38
42124 REGGIO EMILIA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRASSELLI
FRANCO MARIA

ATTORE

contro

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64488





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La s.r.l e il sig. hanno convenuto in giudizio la in opposizione a decreto ingiuntivo n. ottenuto avanti all'Intestato Tribunale dalla odierna opposta e fondato sul saldo debitorio di un conto corrente bancario (o c.d. di corrispondenza) intestato alla società e nei confronti della quale il sig. si sarebbe costituito fideiussore: hanno, addotto quale primo motivo di opposizione che la Banca non avrebbe dimostrato la sussistenza del rapporto contrattuale quindi eccependo la nullità del contratto di conto corrente ex art. 117 TUB; hanno, inoltre, chiesto accertarsi la nullità della fideiussione e del mandato irrevocabile a vendere, degli affidamenti e di ogni rapporto bancario intercorso con la banca, nonché ordinarsi la cancellazione di tutte le segnalazioni a sofferenza.

La Banca ha chiesto il rigetto della opposizione, eccependo in specie la prescrizione e la infondatezza della domanda di nullità e in via di riconvenzione anche subordinata ha chiesto la condanna degli opposenti: i) a titolo di ingiustificato arricchimento alla corresponsione delle somme trattenute in esecuzione dei rapporti con la Banca; ii) a titolo di ingiustificato arricchimento alla corresponsione delle somme oggetto di (asserito) riconoscimento di debito.

L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.

Risulta dalla documentazione prodotta in causa che il contratto di conto corrente risulta sottoscritto e muniti di timbro del solo debitore, ossia della società correntista. Siffatto contratto non sono invece stato sottoscritto dalla Banca (v. doc. 2 e 3 mon.).

In particolare è prodotto quale doc. 3 mon. un modulo intestato alla da cui si evincerebbe la accettazione della proposta contrattuale per contratto di conto corrente allegata e sottoscritta (sia nella parte relativa alle condizioni specifiche che per le condizioni generali del contratto) dalla correntista: nello spazio riservato alla firma per accettazione della proposta della Banca nessuna sottoscrizione risulta apposta; né altra firma o sigla riconducibile alla banca è rilevabile dalla materialità del documento.

Parte opponente ha dedotto la nullità dei contratti di conto corrente conclusi con il debitore principale, nonché dei contratti di apertura di credito in conto corrente, per mancanza di sottoscrizione della banca e conseguente inosservanza della forma scritta prescritta *ad substantiam* per i contratti bancari dall'art. 117 TUB.

È pacifico in giurisprudenza e dottrina, dunque, che per tali contratti sia prevista la forma scritta *ad substantiam actus* sanzionata con la nullità formale e insanabile del negozio, rilevabile d'ufficio dal Giudice. Peraltro tale rilevanza d'ufficio può avvenire, trattandosi chiaramente di una nullità con finalità protettiva del cliente solo nell'interesse di quest'ultimo: l'interesse del cliente a far valere la nullità formale, soggettivamente esplicitato allorché vi sia – come nel caso di specie – espressa deduzione del vizio di forma invalidante, deve ritenersi peraltro anche oggettivamente presente intrinsecamente atteso che la mancanza di forma esclude che la banca possa pretendere alla stregua del contratto ogni tipo di interesse ultralegale o altre somme dovute a titolo di commissione o in base a singole pattuizioni.

Ritiene il Tribunale di dover condividere l'orientamento già espresso in precedenti decisioni di questo medesimo Ufficio e Sezione, secondo le quali la produzione in giudizio di documento concernente un contratto di conto corrente sottoscritto dal solo correntista non vale a sanare l'omesso rispetto del

pagina 2 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 64181





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

requisito formale di cui al citato art. 117 TUB (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, 2011 est. Gattuso, Tribunale di Reggio Emilia, 2178/2012 Est. Ramponi; Tribunale di Reggio Emilia, 1041/2013 Est. Ramponi; recentemente, sia pure con riguardo alla questione della nullità formale dei contratti finanziari regolati dal TUIF, v. pure Corte App. Bologna, 1216/12).

In effetti anche, ad avviso di altra giurisprudenza di merito più recente, la norma di cui al predetto art. 117 TUB stabilisce una nullità di protezione di natura relativa che può essere fatta valere solo dal cliente della banca (in modo analogo a quanto operato dalla analoga disposizione di cui all'art. 23 TUIF; v. espressamente con riguardo all'art. 117 TUB: Trib. Siena, sent. . 261/2012; Trib. Mantova, 13/03/2006, in *Il caso*, 2006; con riferimento all'art. 23 TUIF: Corte App. Firenze v. Sent. 2011/1189; Trib. Bologna 27 marzo 2012, in *il caso*, 2012; Trib. Torino 29 settembre 2010, in *il caso*, 2010); v. anche, sempre con riguardo alla analoga norma di cui all'art. 23 TUF: Corte App. Firenze v. Sent. 1189/2011; n. 1319/2013; 1326/2013; 1361/2013; Corte Appello di Bologna n. 1415/2012; n. 1216/2012; 898/2012; 379/2012; Corte Appello di Milano nn. 995/2013 , 1275/2013 e 1276/2013; 718/2012; 360/2012; Trib. Bologna 27 marzo 2012, in *il caso*, 2012; Trib. Torino 29 settembre 2010, in *il caso*, 2010).

In particolare, la rilevanza su eccezione di parte o d'ufficio della nullità formale di cui all'art. 117 T.U.B. citato, pone una duplice serie di problemi da un lato di diritto sostanziale, in ordine all'apprezzamento concreto della mancanza di sottoscrizione del cliente e soprattutto della banca, dall'altro, di diritto processuale, in ordine al coordinamento tra la disciplina sostanziale del vizio di forma (e delle sue conseguenze) e le modalità di allegazione dei fatti costitutivi della medesima e di prova documentale degli stessi, in particolare con riferimento a tempi e modi della produzione (ad opera di cliente e banca e considerate le rispettive posizioni processuali) dei documenti portanti i contratti in parola.

Sotto il primo profilo, occorre considerare se possa eventualmente farsi applicazione, nella fattispecie *de qua*, del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata sottoscrizione di un documento ad opera di una parte può essere supplita o sostituita dalla produzione in giudizio del documento medesimo ad opera della stessa (Cass., Sez. 2, n. 72 del 03/01/2011).

Occorre tuttavia ricordare che la Suprema Corte ha espressamente limitato tale efficacia, all'ambito dei contratti per i quali la forma scritta sia, al più, prescritta esclusivamente *ad probationem* e per i quali non sia prescritta la contestualità delle rispettive sottoscrizioni: infatti la produzione in giudizio assume valore della mancante sottoscrizione per la parte che la effettua, quale comportamento concludente (Cfr. Cass. N. 72/2011 cit.).

Viceversa, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità "per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "*ad substantiam*", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito" (Cass., Sez. 2, n. 26174 del 14/12/2009).

In senso contrario peraltro un orientamento di legittimità meno rigoroso riteneva efficace al fine della conclusione del contratto anche la produzione in giudizio del documento ad opera della parte non sottoscrivente; in particolare secondo questo meno rigoroso orientamento "in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "*ad substantiam* ", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a

pagina 3 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 64481





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

condizione che l'atto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti" (Cass., Sez. 2, n. 11409 del 16/05/2006).

Pertanto, anche secondo l'orientamento meno rigoroso, in ipotesi di contratti per i quali la forma scritta è elemento essenziale la produzione in giudizio conduce al perfezionamento del negozio supplendo alla mancata espressione del consenso nelle forme prescritte dalla legge: il contratto dunque risulta validamente concluso a far tempo dal momento della produzione in giudizio, in quanto l'atto precedentemente sottoscritto esclusivamente dall'altro contraente poteva valere quale offerta (emessa nella forma scritta imposta in relazione allo stipulando negozio) che, mediante la produzione documentale, controparte ha accettato.

Ne consegue che ciò può inverarsi, alla condizione che *medio tempore* l'altra parte "pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale, non potendosi, in tal caso, riconnettere alla successiva produzione in giudizio del documento da parte di chi non l'aveva, a suo tempo, sottoscritto, l'effetto di perfezionare efficacemente un contratto in relazione al quale era già venuta meno la volontà dell'altro contraente, con conseguente impossibilità di formazione di quel "consensus in idem placitum" indispensabile alla nascita di una valida fattispecie negoziale" (Cass., Sez. 2, n. 1414 del 19/02/1999).

Inoltre, sicuramente, anche aderendo a tale secondo meno rigoroso orientamento la produzione in giudizio dovrebbe avvenire, in ogni caso, da parte dello stesso soggetto-parte del contratto originario che sia anche parte del giudizio, non essendo invece possibile addivenire alla conclusione del contratto mediante la produzione in giudizio dello stesso da parte del successore (sebbene a titolo universale) della parte originaria del contratto formale che non lo ebbe a sottoscrivere a suo tempo, divenendo così impossibile il perfezionamento della manifestazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi aventi causa (cfr. Cass., Sez. 2, n. 3970 del 07/05/1997; Sez. 2, n. 4905 del 15/05/1998; Sez. 2, n. 1414 del 19/02/1999 Sez. 2, n. 2826 del 11/03/2000; Sez. 3, n. 9543 del 01/07/2002).

Non può infine condividersi, con riguardo alla fattispecie di nullità prevista dall'art. 117 TUB, la soluzione prospettata da taluni giudici di merito, secondo i quali, trattandosi di nullità relativa o di protezione, ed essendo appunto finalizzata a tutelare gli interessi del cliente, non potrebbe applicarsi la sanzione della nullità formale qualora comunque il documento contrattuale fosse stato sottoscritto dal cliente (cfr. sia pure per la diversa fattispecie del contratto-quadro di cui all'art. 23 TUF: Trib. Milano 21 febbraio 2012; Trib. Novara, 19 luglio 2012, in *il caso*, 2012).

In realtà, occorre distinguere tra due piani. *a)* Da un lato si devono considerare le funzioni dell'imposizione di un obbligo di forma *ad substantiam*, le quali possono incidere (qualora si tratti di nullità relativa) così sui limiti della rilevabilità officiosa, come anche sulla legittimazione dell'una o dell'altra parte a dedurla (potendo essa essere ad esempio dedotta solo dalla parte "debole" del rapporto o in funzione della cui protezione il formalismo sia prescritto, come sicuramente è nel caso di cui alla nullità prevista dall'art. 117 TUB). *b)* Dall'altro lato va tenuto conto della struttura e dell'oggetto dell'obbligo formale imposto dalla norma imperativa di legge: nel caso di specie l'art. 117 TUB impone che i contratti bancari debbano rivestire la forma scritta "ad substantiam", sicché in tale forma deve risultare espresso l'accordo, quale conforme manifestazione del consenso negoziale di entrambe le parti, e non solo la proposta di contratto proveniente da una parte, non correlata alla accettazione, nella medesima forma scritta imposta dalla legge, proveniente dall'altra.

pagina 4 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 64481





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n. —

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

Ne consegue che un conto è dire che la nullità del contratto possa essere dedotta solo dal cliente e non anche dalla banca, ovvero che la nullità possa essere eccepita da (o rilevata) solo nell'interesse del cliente; altro è affermare che, poiché tale onere formale è posto a tutela del solo cliente, esso sia assolto solo che il contratto sia sottoscritto da quest'ultimo; l'interpretazione sarebbe deviante rispetto allo stesso contenuto dell'obbligo formale, interpretando il disposto inequivoco di cui all'art. 117 TUB come se esso prescrivesse l'obbligo della manifestazione in forma scritta della proposta o offerta del cliente o del correntista alla Banca e non, invece, la forma scritta "ad substantiam" per il contratto bancario. Infatti, l'esigenza di duplice manifestazione scritta della volontà contrattuale di entrambe i contraenti, non risponde a mere esigenze formali, bensì costituisce applicazione dei principi generali, inerenti alla bilateralità degli accordi negoziali, comunque da osservarsi nella redazione secondo la forma scritta. Pertanto a tali principi non è consentito derogare sulla base del semplice riscontro della finalità di protezione del prescritto requisito di forma, connessa alla previsione della legittimazione esclusiva dell'investitore, ove si consideri, per un verso, la posizione dell'istituto bancario quale soggetto predisponente le condizioni negoziali e, sotto altro profilo, l'esigenza di chiarezza e stabilità delle singole condizioni per il correntista (in tal senso v. anche Corte App. Torino, 20 gennaio 2012, in *il caso* 2012; Trib. Mondovì 09 novembre 2010; Trib. Alba 02 novembre 2010 in *il caso* 2010).

Sotto il profilo processuale occorre, invece, considerare come l'art. 1945 c.c., consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (Cass., Sez. 1, n. 12225 del 20/08/2003), sicché i fideiussori, oppositori nel caso di specie, possono opporre la eccezione di nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta, essendo la loro posizione assimilabile a quella del contraente – debitore garantito – sotto il profilo dell'interesse ad opporre tale violazione di norma imperativa sancente requisito di forma sostanziale (cfr. espressamente Cass., Sez. 3, n. 14469 del 30/05/2008).

Peraltro essendo in presenza di una nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente occorre, in generale, coordinare i predetti principi sostanziali con la disciplina processuale. Bisogna quindi affermare che: 1) se sia la parte Banca, non sottoscrittore a produrre in giudizio il contratto eccepandone la nullità, la produzione di altra copia di tale documento ad opera dell'altra parte non possa in ogni caso integrare *quel consensus idem placitum* che costituisce manifestazione dell'accordo negoziale, non potendosi dire perfezionato il contratto formale; in tale ipotesi il comportamento processuale della parte estrinsecato nella proposizione dell'azione o nella deduzione della eccezione di nullità ex art. 117 T.U.B. è incompatibile con la volontà di mantenere ferma l'offerta formalizzata con la sottoscrizione del documento prodotto; 2) se invece sia la parte Banca non sottoscrittore che agisce per ottenere l'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel contratto a forma vincolata a produrlo, siffatta produzione potrebbe condurre, in astratto, alla conclusione del contratto.

Nondimeno, per quanto sopra precisato, anche in tale ultima ipotesi il contratto a forma vincolata si potrebbe ritenere concluso solo *ex nunc* vale a dire dal momento in cui l'offerta (il cui valore deve attribuirsi al documento sottoscritto da una sola parte) venga accettata mediante la produzione del documento portante il testo negoziale ad opera dell'altra. La produzione in giudizio, quindi, nell'ambito dei contratti di durata o normativi (come il conto corrente di corrispondenza ovvero il contratto quadro in tema dell'intermediazione finanziaria) non è idoneo a sopperire *ex tunc* alla mancanza di una fattispecie perfezionata validamente a copertura dei rapporti pregressi tra le parti e quale titolo, quindi, delle pretese creditorie *ex negotio* dalle stesse reciprocamente fatte valere e originatesi da tale rapporto continuativo (in specie i debiti/crediti di cui alle singole rimesse del conto corrente).

pagina 5 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64481





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n. _____

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

Rimane un ultimo profilo da analizzare, vale a dire il coordinamento dei principi sopra esposti con i principi e le regole processuali in tema di onere di allegazione dei fatti e di deduzione delle eccezioni nonché con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella del 2009), tenuto conto della natura di nullità relativa e di protezione, la cui deduzione è a legittimazione riservata (al cliente). Infatti, benché la nullità come vizio sia rilevabile *ex officio* i fatti dai quali il Giudice può evincere il vizio debbono essere allegati dalle parti ed essere o evincibili, o provati, in base ai documenti ed alle risultanze istruttorie in atti. In proposito va tenuto conto che l'art. 117 T.U.B. pone in capo alla Banca l'obbligo di consegnare copia del contratto al cliente e che esclusivamente tale copia secondo *l'id quod plerumque accidit* nei rapporti negoziali può ordinariamente essere sottoscritta dall'istituto di credito, essendo la copia posseduta dalla banca invece quella sottoscritta dal solo cliente. Pertanto il cliente sarà espressamente onerato di eccepire/dedurre nelle proprie difese, in modo chiaro e preciso la predetta specifica ipotesi di nullità formale, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., essendo assoggettato, in caso contrario agli effetti del principio di non contestazione, sul piano processuale. E potendo il comportamento della parte legittimata a eccepire la nullità relativa, sul piano sostanziale, valutarsi al fine della convalida del contratto nullo, ammissibile in presenza appunto di una nullità relativa e di protezione (cfr. sul punto Trib. Verona, 28 giugno 2012, in *il caso*, 2012).

Ciò premesso vanno distinte le seguenti ipotesi.

1) Nel caso in cui sia il cliente a dedurre espressamente la nullità formale, tale comportamento processuale implica la allegazione del fatto della mancanza di contratto (ed in specie che la copia da lui posseduta è priva delle sottoscrizioni di entrambi o di una parte, ordinariamente della Banca): va allora, in via gradata, ulteriormente sciverato fra i) i casi in cui il cliente produca anche una copia del contratto e questa risulti solo dal medesimo sottoscritta; in tale evenienza, la Banca dovrà necessariamente provare l'avvenuto perfezionamento per iscritto del contratto producendo in giudizio il relativo documento; ii) i casi in cui il cliente allegi la mancata sottoscrizione senza produzione di copia del contratto: qui la banca dovrà allegare il valido perfezionamento quantomeno producendo, anche, copia sottoscritta dal cliente e dedurre, in tal caso, in modo specifico che il cliente possiede la ulteriore copia, consegnatagli, specie se nel contratto sia prevista la clausola (socialmente tipica) nella quale il cliente dichiara di aver ricevuto copia del contratto stesso; il giudice potrà su istanza della banca a questo punto ordinare al cliente di esibire la propria copia.

2) Nel caso in cui invece la banca agisca (anche in via monitoria) per crediti aventi titolo nel contratto formale e ne produca copia sottoscritta dal solo cliente, se quest'ultimo nel costituirsi (o nell'agire in opposizione) non deduca la nullità formale e non produca la propria copia del contratto, anche e soprattutto qualora deduca altri profili di nullità del contratto o di singole clausole, deve ritenersi che la questione della nullità per carenza di sottoscrizione sia superata in forza del principio di non contestazione. Infatti la banca pretendendo i propri crediti aventi titolo nel contratto ha implicitamente allegato di aver concluso un contratto valido per forma e sostanza, spettando al cliente di contestare tale fatto (allegando ad esempio, ciò che è implicito nella produzione della propria copia se non sottoscritta, che manca la sottoscrizione della banca). Infatti il cliente non contestando il fatto della sottoscrizione di un contratto valido (non essendo nemmeno la produzione documentale della banca del contratto sottoscritto dal solo cliente un dato incompatibile con tale allegazione, ben potendo l'altra copia, quella munita della sottoscrizione della banca essere stata, giusta il comma 1 dell'art. 117 T.U.B., esser stata consegnata al cliente) fa ritenere provato il fatto della avvenuta "redazione per

pagina 6 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 6448f





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

iscritto del contratto”; e ciò anche perché la deduzione di eccezioni diverse comporta la implicita manifestazione di disinteresse, per parte del cliente a far rilevare la nullità relativa posta a sua protezione, di cui in tale sede stiamo trattando, con conseguente convalida del contratto e superamento del vizio di nullità relativa che, conseguentemente, il giudice non potrebbe più rilevare officiosamente. Nel senso appena esposto si è pronunciata anche la Suprema Corte, con la Sentenza n. Sez. 1, n. 4564 del 22/03/2012 non derogando al principio in base al quale il contratto di conto corrente deve essere sottoscritto dalla Banca. La *ratio decidendi* accolta dalla Corte nomofilattica è stata nel senso di ritenere appunto sufficientemente motivata la decisione della Corte di Appello gravata sotto il profilo della intervenuta prova della originaria stipulazione per iscritto del contratto in ipotesi in cui a fronte della allegazione della nullità formale da parte del correntista, la banca aveva allegato che quest’ultimo avesse ricevuto la copia sottoscritta dalla Banca stessa e sussisteva dichiarazione confessoria (stragiudiziale ma rivolta alla controparte del medesimo giudizio) da parte del cliente di aver ricevuto copia sottoscritta dalla banca del contratto (in base a dichiarazione presente nel modulo a stampa in possesso della Banca e prodotto agli atti).

Né la prova di un contratto per cui è prescritta la forma scritta ad substantiam può raggiungersi mediante testi o presunzioni o dedursi dalla mera documentazione contabile (estratti conto in atti), per le ragioni già esposte (il principio affermato in generale da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8878 del 28/08/1990, non è stato smentito dalla giurisprudenza successiva di legittimità: v. Cass., Sez. 2, n. 8937 del 29/10/1994, Sez. 2, n. 2 del 02/01/1997; Sez. 2, n. 12308 del 07/06/2011).

Appare infine opportuno chiarire un ultimo aspetto relativo alla Giurisprudenza di Questa Sezione del Tribunale di Reggio Emilia.

Fermo restando l’orientamento espresso in altre pronunce di Questo Ufficio con riguardo alla necessità che il contratto di conto corrente e ogni altro contratto bancario sia sottoscritto anche dalla Banca e ciò risulti dalla documentazione prodotta in causa (V. tra le altre Trib. Reggio Emilia II sezione civile, sent. 13 giugno 2013, Est. Ramponi, in www.Dirittobancario.it 29-8-2013) si era introdotta una divergenza, nella giurisprudenza della II sezione di Questo Tribunale, con riferimento al valore da attribuirsi alla presenza di sottoscrizione certamente riconducibile alla Banca, ma relativa alla cosiddetta “verifica firma e poteri” o inserita esclusivamente in caselle della modulistica predisposta dagli Istituti Bancari contrassegnata da qualificazioni analoghe. In particolare, secondo un primo orientamento, tale indicazione (come pure altre dal significato equipollente) non poteva attribuire alla sottoscrizione del contratto bancario valore di accettazione dello stesso da parte della Banca, essendo equivoca sia la riconducibilità a soggetto dotato dei poteri rappresentativi dell’istituto creditizio, sia la sua idoneità ad estrinsecare una vera e propria volontà negoziale della Banca stessa: ciò specie nell’ipotesi in cui, a fronte della sottoscrizione apposta in casella della modulistica relativa appunto alla “verifica firma e poteri” nessuna sottoscrizione della Banca fosse apposta in casella apposita contrassegnata da indicazioni del tipo “firma dipendenza” o “per accettazione” o similari (come in effetti è nel caso di specie).

Secondo altro orientamento, viceversa, poiché nessuna norma attribuisce qualsivoglia potere di autenticazione ai funzionari della Banca, l’unica ragione possibile per la sottoscrizione apposta da chi firmi per l’istituto creditizio un documento negoziale, del tipo del modulo relativo alle condizioni di un contratto di conto corrente di corrispondenza, altro non potrebbe essere che quello di aderire al regolamento negoziale ivi trasfuso. Di talché tale sottoscrizione esprimerebbe senz’altro la volontà negoziale della Banca e la produzione di documento sottoscritto in tal modo dalla Banca, nonché

pagina 7 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 6448F





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

sottoscritto dal correntista, sarebbe necessario ma anche sufficiente ad assolvere al requisito formale di cui all'art. 1350 c.c. e 117 TUB prescritto a pena di nullità per i contratti bancari (in tal senso il precedente est. Dott. Morlini citato negli atti difensivi della opposta). Anche a seguito di apposita riunione ex art. 47 quater Ord. Giud., la Sezione ha ritenuto di uniformarsi alla seconda impostazione sopra citata, salva l'attribuzione di valore di consenso alla firma comunque apposta da un funzionario della Banca anche sotto forma di sigla o simili, sul documento contrattuale.

Facendo applicazione dei principi suesposti al caso di specie si deve osservare quanto segue.

Quanto ai contratti di conto corrente la Banca non ha mai prodotto i relativi documenti contrattuali, nonostante la eccepita nullità per mancanza di forma scritta, dedotta specificamente dal correntista nell'atto di opposizione.

In effetti la Banca opposta si è limitata a produrre la predetta proposta di contratto di conto corrente nonché contratti di affidamento in conto corrente sottoscritti dal solo correntista (la società

s.r.l.). La correntista proponendo opposizione aveva però già revocato la propria proposta contrattuale e quindi nessun contratto può essersi concluso con la sola produzione in giudizio della copia della proposta contrattuale sottoscritta dalla società (pretesa) correntista.

Peraltro, nel caso di specie, la produzione in giudizio del documento contrattuale sottoscritto dalla sola Società s.r.l. da parte di S.p.a. non sarebbe idonea a

perfezionare la conclusione del contratto di conto corrente visto che l'originaria proposta contrattuale manifestata nelle forme prescritte dall'art. 117 TUB sarebbe stata al più rivolta a soggetto diverso, ossia a s.p.a.

Non può farsi applicazione dell'orientamento che valorizza la firma apposta "per verifica firma e poteri" ai fini della accettazione della proposta contrattuale da parte della Banca: nessuna firma o sigla di tal fatta è apposta (come già detto) sui contratti oggetto di causa.

Infine la banca non può giovare della dichiarazione confessoria contenuta apparentemente nel modulo contrattuale sottoscritto dalla Società, che il proprio consenso sarebbe comunque provato avendo l'appellante, all'atto della sottoscrizione del modulo in esame, espressamente dichiarato di aver ricevuto copia del contratto di conto corrente e delle condizioni generali nonché del documento di sintesi.

È ben vero che secondo Cass., 4654/2012 ha affermato (in un passaggio della motivazione) che sarebbe condivisibile l'assunto dei giudici di merito secondo i quali la dimostrazione della sottoscrizione del contratto da parte della banca sulla scorta della osservazione che, essendosi il negozio concluso per corrispondenza, la copia firmata dalla banca non poteva che essere in mani del cliente. Secondo tale arresto, invero isolato, della Suprema Corte, *"tale accertamento appare ragionevolmente argomentato ove si tenga conto che nel contratto stesso, per come riportato dai ricorrenti nel ricorso, è dato atto da parte di questi che "un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato"; il che rende ragionevole affermare che il detto esemplare fosse quello sottoscritto dalla banca e consegnato ai ricorrenti"*, clienti.

Sul punto però è sufficiente osservare che nel caso, come quello di specie, in cui la forma scritta è richiesta *ad substantiam*, la manifestazione della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma scritta *ad probationem* (sul tema: Cass. n. 7274/2005; n. 4709/1997; n. 1811/1990); ed inoltre non si comprende per quale ragione la Banca avrebbe dovuto rilasciare due copie del medesimo

pagina 8 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CAS Serialif: 6448F





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

modulo di cui, una sottoscritta solo dal cliente (quella acquisita agli atti) e un'altra portante anche la sua formale sottoscrizione per accettazione dell'incarico (v. anche Corte Appello Bologna n. 1216/12). Dunque, l'impostazione seguita dal citato precedente del 2012 si pone in contrasto con l'orientamento costante della medesima Suprema Corte in materia di contratti aventi la forma scritta "ad substantiam" che esclude l'assolvimento dell'onere della prova del contratto formale mediante confessione o interrogatorio della controparte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25435 del 06/12/2007; Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 28/05/2007 Sez. 3, Sentenza n. 8643 del 29/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 6232 del 04/06/1993).

Né infine è invocabile a favore della Banca l'orientamento pur in sé astrattamente condivisibile della Suprema Corte in base al quale se "una delle parti si rifiuta di esibire il documento di adesione pervenuto dalla controparte, questa versa nella posizione del contraente che abbia incolpevolmente perduto il documento, di cui essa necessariamente e senza la minima imprudenza o negligenza ha dovuto privarsi, ed è ammessa quindi alla prova del suo consenso scritto, oltre che per testimoni, anche per presunzioni" (Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1781 del 11/06/1971). Tale principio non è, infatti, in ogni caso applicabile alla fattispecie in esame atteso che la Banca non ha mai chiesto l'ammissione di un ordine di esibizione a carico della società opponente.

D'altra parte, la prova di un contratto per cui è prescritta la forma scritta *ad substantiam* non può raggiungersi mediante testi o presunzioni o dedursi dalla mera documentazione contabile (estratti conto in atti), per le ragioni già esposte (il principio affermato in generale da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8878 del 28/08/1990, non è stato smentito dalla giurisprudenza successiva di legittimità: v. Cass., Sez. 2, n. 8937 del 29/10/1994, Sez. 2, n. 2 del 02/01/1997; Sez. 2, n. 12308 del 07/06/2011): di conseguenza né le prove orali dedotte dalla banca e riproposte nelle proprie conclusioni istruttorie sono ammissibili; né la esistenza del contratto potrebbe essere dimostrata sulla base della sussistenza di concessioni di credito o affidamenti in conto corrente successivi ovvero anche solo dalla mera esecuzione del rapporto.

La eccezione di prescrizione della azione di nullità è infondata: anche la nullità relativa è sottoposta al medesimo regime di rilevanza d'ufficio e di imprescrittibilità della nullità assoluta (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).

La nullità ex art. 117 TUB affligge sia il contratto di conto corrente che i contratti di affidamento in conto corrente.

Discorso diverso deve farsi per la fideiussione. Orbene, è noto come sia discutibile, in primo luogo che il contratto di fideiussione prestato a favore di una banca, e a garanzia di obbligazioni scaturenti rapporti bancari, costituisca per ciò solo un contratto bancario, sottoposto alla disciplina di cui all'art. 117 TUB.

La Suprema Corte, seguita pure dalla dottrina, in generale, ha inteso legittimare infatti anche la dichiarazione unilaterale come fonte dell'obbligo del fideiussente, disciplinato solo come rapporto e non come atto negoziale, dagli artt. 1936 e ss. gg. c.c.. Ha infatti a più riprese chiarito, con riguardo alla fideiussione in generale, - con principio, sul punto, da condividersi - che sia esclusivamente essenziale, con riguardo a siffatto negozio giuridico, che la volontà di prestare la garanzia venga manifestata, dal fideiussore, in modo chiaro ed inequivocabile (Cass., Sez. 3, n. 26064 del 30/10/2008; v. anche sotto il profilo della prova Cass., Sez. 3, n. 2747 del 09/03/1995).

Ciò premesso, è evidente che, potendosi escludere la natura contrattuale dell'obbligo del garante, per un verso verrebbe meno la sottoposizione alla disciplina dell'art. 117 TUB, per la carenza del

pagina 9 di 13

Firmato Da: RAMFONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d8f





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

presupposto della operatività della norma imperativa ivi prevista, ossia per la assenza di un "contratto" bilaterale di natura bancaria; per altro verso, anche ad ammettersi la applicabilità del precetto formale ad ogni rapporto negoziale con la banca, sarebbe sufficiente la sottoscrizione apposta alla dichiarazione unilaterale dei fideiussori: ciò che è avvenuto, nel caso di specie, mediante atto da tutti i fideiussori sottoscritto e dunque munito della forma richiesta dall'art. 117 TUB.

Non si ignora, tuttavia, che sono state anche autorevolmente proposte, in relazione al concreto atteggiarsi della disciplina negoziale delle fideiussioni bancarie, opzioni interpretative divergenti.

Si è in particolare rimarcato come, nella modulistica ordinariamente utilizzata nei rapporti bancari accanto alla dichiarazione del fideiubente di prestare la garanzia, vengono previsti obblighi specifici a carico dell'istituto bancario.

Se ne dedurrebbe la natura contrattuale della fonte della fideiussione e la esclusione dell'applicabilità dell'art. 1333 c.c., dovendo trovare invece applicazione, anche per ogni questione inerente la forma, la disciplina di cui all'art. 1326 c.c. : essendo quindi necessario , per il perfezionamento del contratto, la accettazione della proposta del fideiubente ad opera della banca. Tale interpretazione sembra accolta anche in talune circolari della Banca di Italia.

Il Tribunale ritiene di non poter condividere tale ermeneutica – non essendo vincolato alle circolari interpretative, per quanto provenienti da organi autorevoli specie sul piano del diritto e della tecnica bancaria strictu sensu intesi – , né in particolare di poterla seguire nella misura in cui fa discendere dalla assenza di firma per accettazione della fideiussione, ad opera della Banca, la nullità della fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia e l'inefficacia conseguente della medesima.

In primo luogo, anche aderendo a questa opzione interpretativa, sarebbe sempre possibile alla banca addivenire alla conclusione della fideiussione, che non è – a differenza del contratto di conto corrente – un contratto di durata, mediante la produzione in giudizio del documento contrattuale (quantomeno nella ipotesi in cui vi sia identità soggettiva tra l'istituto di credito destinatario originario della "offerta" di garanzia fideiussoria e la parte costituita in giudizio che offra in comunicazione, in allegato alla citazione, ovvero al ricorso monitorio, e prima che il fideiussore revochi il proprio consenso negoziale: con la sicura fondatezza della pretesa domanda di condanna del garante, incardinata attorno alla fideiussione, sebbene prestata ora per allora.

In secondo luogo, in ogni caso, pare incongruo valutare il modulo sottoscritto dal fideiussore, benché contenente la previsione di obblighi a carico della Banca, come mera proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 comma 1 c.c. La terminologia tipicamente utilizzata dalla modulistica è, infatti, inequivoca nel senso di consacrare nell'atto a stampa sottoscritto dal fideiubente una dichiarazione immediata e irrevocabile della propria volontà di prestare la garanzia con i contenuti oggettivi e la estensione (qualitativa e quantitativa) definita nell'atto stesso.

Al più potrebbe considerarsi inserita nello scritto del modulo una mera proposta, non accettata, in assenza di sottoscrizione, dalla Banca, solo in relazione a quelle parti delle dichiarazioni negoziali contenute nel documento che impongono obblighi alla stessa.

Nondimeno non dovrebbe derivarne la nullità formale totale del negozio: essendo, infatti, pienamente perfezionata, in forma scritta, la dichiarazione unilaterale del fideiussore, facendo applicazione della disciplina di cui all'art. 1419 c.c. dovrebbe intendersi questa parte (dichiarazione unilaterale di prestare la garanzia) pienamente valida e non affetta dalla nullità, per la mancanza di forma, vizio quest'ultimo il quale, al più, affliggerebbe esclusivamente ulteriori clausole del contratto (quelle contenenti doveri ed obblighi a carico dell'istituto di credito). La presenza o meno delle stesse non è, infatti, essenziale

pagina 10 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64681





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

rispetto alla volontà del fideiubente di prestare la garanzia (cfr. in merito alla prova della volontà del contraenti: Cass., Sez. L, n. 27839 del 30/12/2009). Il fideiussore, visto l'interesse che lo spingeva, oggettivamente rivolto a procurare credito alla società, avrebbero, anche senza la clausola importantissimi obblighi a carico della Banca o simili, comunque prestato la fideiussione, dovendosi escludere quindi la nullità della parte del contratto essenziale alla valida costituzione della fonte dell'obbligazione fideiussoria.

La domanda di accertamento di "ogni ulteriore linea di credito" concessa dalla Banca e ogni altro rapporto bancario è del tutto generica e inammissibile essendo formulata con riguardo non già a uno o più negozi ma a rapporti giuridici o a rapporti economici ("linee di credito").

Fondata invece è la domanda d'accertamento del mandato irrevocabile a vendere: il mandato è stato conferito espressamente (v. art. 1 doc. 5 mon.) a garanzia dei crediti derivanti dagli affidamenti in conto corrente di cui è stata accertata la nullità: quindi tale mandato risulta in concreto nullo per mancanza di causa.

Tanto premesso, occorre analizzare la domanda (ammissibile perché reconventio reconvencionis) della opposta, formulata in via di riconvenzione subordinata, di arricchimento senza causa.

In primo luogo deve escludersi che la indicazione nelle missive prodotte sub doc. 9 fasc. mon., inviate dalla società opponente alla opposta contengano (anche con riguardo alle somme di € 200000 e 400000) un riconoscimento di debito: per un verso il contenuto di quelle epistole è chiaramente nel senso di formulare proposte transattive senza riconoscere l'effettiva posizione debitoria e il suo ammontare: è vero che si riconosce l'esistenza di "residue ragioni di credito" della Banca ma non se ne individua né il titolo (che potrebbe anche essere l'indebito contrattuale) né tantomeno le si quantifica.

In secondo luogo la indicazione di somme offerte avviene a semplice titolo conciliativo (v. in tal senso il punto b) della proposta contenuta nelle due lettere in questione): da tale indicazione non può evincersi che la Società abbia riconosciuto il credito in quella misura.

Pertanto poiché il riconoscimento di debito, pur non soggetto a particolari requisiti formali, deve comunque implicare anche in maniera non esplicita, l'ammissione dell'altrui diritto con atto ricognitivo avente natura di manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rivelante i caratteri della volontarietà della stessa (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 10/03/2005; v. anche Cass., N. 6651 del 2003 Rv. 562519, N. 4632 del 2004 Rv. 570849, N. 19253 del 2004 Rv. 57734): tali requisiti non si rinvengono nella predetta missiva sia per il tenore che per il contenuto della stessa.

La nullità del contratto ad essi sotteso, posto che è pacifica invece la esistenza di rispettive movimentazioni risultanti dagli estratti conto prodotti in causa, rende tali rimesse attive e passive quali mere poste indebitamente corrisposte dal cliente alla banca, e viceversa, in quanto atti di trasferimento patrimoniale privi di titolo (posto che è nullo e inefficace il contratto di conto corrente di corrispondenza cui essi ineriscono).

Né per la diversità intrinseca di causa e di struttura, oltre che di modalità di attuazione esecutiva del conto corrente di corrispondenza rispetto al conto corrente ordinario, le poste in questione potrebbero essere ricondotte a tale ultima fattispecie: in assenza dei presupposti di cui all'art. 1424 c.c., il contratto di conto corrente di corrispondenza nullo potrebbe essere convertito in un contratto di conto corrente ordinario, peraltro operazione processualmente non praticabile in assenza di allegazioni idonee delle parti – nel caso non sussistenti – circa la identità dello scopo perseguito dalle parti rispetto alla funzione del conto corrente ordinario.

pagina 11 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d8f





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015

RG n.

Reper. n. 1564/2015 del 12/05/2015

Le singole pretese derivanti da rispettivi diritti restitutori sono riconducibili alla fattispecie ex art. 2033 (e 1419) c.c..

La Banca, in via di riconvenzionale subordinata, ha espressamente esercitato solo l'azione di ingiustificato arricchimento: tale azione ha carattere sussidiario e può essere proposta, bensì in via di subordine, solo dalla parte che non abbia altre azioni per ottenere indennizzo del proprio diritto (eventualmente una volta respinte per carenza di titolo le domande ex negotio: v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17647 del 10/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 24/02/2010). In ogni caso non è proponibile in via di subordine dalla parte che abbia proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013).

Nel caso di specie, per un verso, era offerto il rimedio dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per gli eventuali crediti vantati dalla Banca per effetto della esecuzione dei rapporti bancari fondati su contratto nullo; per altro verso, in ogni caso, la Banca ha esperito domanda di condanna fondata su titolo contrattuale senza offrire prova sufficiente della esistenza di tale titolo (non ha prodotto i contratti bancari nella forma scritta prevista *ad substantiam*). Quindi per entrambi questi due ordini di ragioni la domanda riconvenzionale è inammissibile.

Occorre ora esaminare la posizione del fideiussore.

Orbene, in ragione della accessorietà della obbligazione del fideiussore rispetto a quella del debitore principale consegue che, a seguito, e per effetto della accertata nullità del titolo contrattuale dei crediti vantati dalla banca nei confronti del debitore principale altresì insussistente sia il credito dell'opposta medesima nei confronti dei fideiussori.

Peraltro occorre considerare che la domanda di condanna proposta in via di subordine dalla Banca non possa essere accolta nei confronti dei fideiussori, sia per ragioni di natura sostanziale che processuale.

Sotto il primo profilo, invero, la fideiussione era stata prestata dagli oppositori in relazione a debiti di fonte contrattuale essendo indicato l'oggetto della garanzia personale come delimitato alle obbligazioni "dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite" a favore della società debitore principale (v. docc. 4 mon.).

Ciò posto, già in base ad una interpretazione letterale della espressione "operazioni bancarie" deve escludersi la possibilità di conferire a tale locuzione un significato diverso da quello di rapporti bancari di natura negoziale (interpretazione letterale ai sensi dell'art. 1362 c.c.).

Tale significato, già emergente, dal senso inequivoco dei termini predetti è confermato se essi sono letti in connessione logica (interpretazione logico-sistematica ai sensi dell'art. 1363 c.c.) con le altre espressioni della medesima clausola che fanno riferimento alla qualità di operazioni "consentite" o da "consentirsi in seguito" da parte della Banca, così da doversi ritenere sotteso nell'intenzione dei contraenti a tali operazioni, necessariamente, una espressione di volontà negoziale della Banca: è evidente si tratti quindi di riferimento a obblighi di natura contrattuale.

Infine l'ermeneutica qui accolta è confermata dalle espressioni esemplificative di rapporti bancari contenute nel prosieguo immediato della clausola medesima, tutte richiamanti rapporti di tipo negoziale (finanziamenti, aperture di credito ecc.): anche se estesa la portata della clausola ai rapporti derivanti da operazioni bancarie diverse da quelle espressamente menzionate (ai sensi dell'art. 1365 c.c.), essa non potrebbe che intendersi, dunque, rivolta a sancire l'ambito della garanzia fideiussoria ai rapporti appartenenti alla medesima tipologia, ossia ai rapporti contrattuali bancari.

pagina 12 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d8f





Sentenza n. 730/2015 pubbl. il 12/05/2015
RG n.

Repert. n. 1564/2015 del 12/05/2015

Posto che l'unica pretesa che la banca potrebbe far valere a seguito della nullità radicale e formale, nonché originaria, del contratto di conto corrente, potrebbe essere fondata su un credito da indebito oggettivo, la relativa domanda avrebbe potuto, al più, proporsi verso il debitore principale con il quale avvennero in fatto le rimesse indebite oggetto della – eventuale – pretesa di ripetizione, non certo nei confronti dei fideiussori, tenuto conto che si tratterebbe di debiti esulanti dall'ambito della garanzia da questi ultimi prestata.

Per tali ragioni, a fortiori, non è da accogliersi la domanda a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti di

Fondato è l'accertamento della illegittimità della segnalazione CERI (v. doc. 11 mon.): tale segnalazione infatti contiene la indicazione dell'esistenza di crediti nei confronti della Società

s.r.l. derivanti da contratti bancari (v. la categoria dei crediti a Scadenza e a Revisione oggetto della segnalazione) che in realtà sono insussistenti, perché i contratti cui fa evidente riferimento la segnalazione sono nulli. Ne consegue che la segnalazione è erronea potendo vantare (e verosimilmente per diversi importi) la Banca al più crediti ex art. 2033 c.c. diversi da quelli segnalati.

D'altro canto l'art. 1 e l'art. 2 delibera CICR del 1994 in tema di vigilanza e segnalazione in ordine alle sofferenze obbligava la banca alla segnalazione (corretta) delle sole posizioni dei correntisti affidati e quindi di coloro nei confronti dei quali sussistessero crediti derivanti da contratto d'affidamento in conto corrente (valido) e non mere pretese da indebito per esecuzione (di fatto) di rapporto derivante da contratti bancari nulli.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, giusta notula di parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento della opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Accerta la nullità del contratto di conto corrente per cui è causa (n. 30088303: doc. 3 fasc. mon.) nonché dei contratti di affidamento in conto corrente (docc. 3 fasc. mon.) per mancanza di forma scritta.
3. Accerta la nullità per mancanza di causa del mandato irrevocabile del 27/9/2007 (doc. 5 mon.).
4. Rigetta la domanda di accertamento della nullità formale della fideiussione sottoscritta da
5. Accerta la illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi Bancaria (CRBI) Sistema del 27-1-11 al 11/2010 (doc. 11 fasc. mon.).
6. Dichiara inammissibili le domande di ingiustificato arricchimento proposte dalla opposta in via di subordine.
7. Dichiara tenuta e condanna parte opposta a rifondere a parte opposenti le spese di lite del giudizio di opposizione che si liquidano in € 741,00 per esborsi ed € 28.289,42 per compensi professionali (comprese spese generali e accessori come per legge).

Così deciso in Reggio Emilia, il 6 maggio 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

pagina 13 di 13

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64681

